

## Condizioni di Viaggio

### ASSICURAZIONI C.E.A. Compagnia Europea d'Assicurazione

#### ASSICURAZIONE INCLUSA NELLA QUOTA

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con **CEA** - un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A., specializzata nelle coperture assicurative del turismo. La polizza è depositata presso **Travel R-Revolution** S.r.l. Le garanzie considerate dalla polizza sono "**ASSISTENZA**" e "**BAGAGLIO**" e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo (personale e numerato) che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

#### Assistenza - Servizio "CEASSISTANCE"

- ☞ Consulenza medica telefonica
- ☞ Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
- ☞ Invio gratuito di un medico in Italia
- ☞ Segnalazione di un medico specialista all'estero
- ☞ Trasporto sanitario organizzato
- ☞ Rimpatrio/rientro sanitario organizzato
- ☞ Assistenza infermieristica a domicilio dopo il rimpatrio
- ☞ Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino a:

**€ 361,52** per viaggi in Italia

**€ 2.582,28** per viaggi all'estero (Europa/mondo)

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una **franchigia di € 51,65 per sinistro.**

**Per il solo caso di ricoveri ospedalieri è indispensabile il preventivo contatto con la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24.**

- ☞ Rientro contemporaneo dei familiari
- ☞ Rientro di un minore
- ☞ Rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare in Italia
- ☞ Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per assistere l'Assicurato ricoverato in ospedale
- ☞ Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno per malattia o infortunio
- ☞ Rientro dell'Assicurato convalescente
- ☞ Reperimento e invio di medicinali urgenti
- ☞ Trasmissione di messaggi urgenti
- ☞ Protezione carte di credito in caso di furto o smarrimento
- ☞ Rimpatrio della salma
- ☞ Anticipo di denaro per comprovata necessità fino a € 1.032,91
- ☞ Cauzione penale fino a € 3.098,74
- ☞ Reperimento di un legale all'estero e relativo onorario fino a € 516,46

## **Assicurazione Bagaglio**

fino a **€ 206,58** per viaggi in Italia

fino a **€ 516,46** per viaggi all'estero (Europa/mondo)

La copertura è operante per i danni derivanti da furto, scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore aereo.

In eccedenza ai capitali di cui sopra e fino al rispettivo 30% verranno rimborsati gli acquisti di emergenza in seguito a ritardata consegna da parte del vettore aereo di oltre 12 ore dall'arrivo.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato Personale di Assicurazione numerato (CARD) che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.

In caso di necessità seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato Personale di Assicurazione (CARD).

Ai sensi della Legge nr. 675 del 31/12/1996 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

# CONDIZIONI GENERALI

## 1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell'art. 2, 1° comma - Decreto Legislativo N. 111 del 17 Marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314 CEE: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

## 2. DISCIPLINA APPLICABILE

Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo N. 111 del 17 Marzo 1995, dalla Direttiva 90/314 CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, N. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, N. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, N. 806 in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile o delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

## 3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. L'Agenzia di viaggio venditrice in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del D. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui sopra. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nei cataloghi o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti dall'art. 8, comma 2, D. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

## 4. PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 45 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell'Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

## 5. REVISIONE DEL PREZZO, MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO

Le quote di viaggio e di soggiorno sono stabilite in base al corso dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno, individuati con riferimento ai parametri indicati nel catalogo o nel programma. Tali quote potranno essere modificate fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

- ☞ costi di trasporto;
- ☞ diritti e tasse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti;
- ☞ tassi di cambio applicati

Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al viaggiatore. A tal fine si considera come significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il viaggiatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penalità, ovvero di accettare la modifica che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il viaggiatore è tenuto a comunicare la propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della modifica. In assenza di comunicazione da parte del viaggiatore, la modifica si intenderà accettata. Qualora l'Organizzatore non possa fornire, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del viaggiatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile e a condizione che detto mezzo di trasporto sia disponibile in modo sistematico e abituale e vi siano posti disponibili. Qualora tale soluzione non sia possibile per cause esterne alla volontà dell'Organizzatore, questi indennizzerà il viaggiatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle effettivamente fornite o, in alternativa, a scelta del viaggiatore, rilascerà un buono per la fruizione di una prestazione sostitutiva, di valore pari ai servizi non goduti.

## 6. MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE

Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già confermate obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al viaggiatore delle maggiori spese sostenute incluso l'eventuale addebito di penali da parte dei fornitori per i servizi annullati o modificati.

## **7. RECESSO**

### **a. Recesso senza penalità**

Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nei casi già indicati nel paragrafo 5 ovvero nelle ipotesi di aumenti del prezzo del pacchetto turistico in misura eccedente il 10% o di modifiche essenziali del contratto richieste dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso e non accettate dal consumatore con comunicazione scritta entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il viaggiatore potrà richiedere, in via alternativa di usufruire di un altro pacchetto turistico di pari valore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il viaggiatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Se il viaggiatore non intende usufruire di altro viaggio, potrà richiedere il rimborso delle somme già versate, rimborso che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso o della intenzione di non usufruire di proposte alternative.

### **b. Recesso e penalità**

Al viaggiatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli indicati al punto a) saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio):

30% oltre 41 giorni di calendario prima della partenza;  
40% da 41 a 29 giorni di calendario prima della partenza;  
60% da 28 a 14 giorni di calendario prima della partenza;  
100% a meno di 14 giorni dalla partenza.

Nessun rimborso spetta al viaggiatore dopo tali termini o al viaggiatore che non si presenti alla partenza o decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Le somme sopraindicate dovranno inoltre essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti valgono le somme di cui sopra salvo specifici accordi, intercorsi di volta in volta alla firma del contratto.

## **8. SOSTITUZIONI**

Il viaggiatore che sia nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a. l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza ricevendo contestualmente le generalità del cessionario;

b. non vi ostino ragioni attinenti il passaporto, i visti, i certificati sanitari, la sistemazione alberghiera, i servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;

c. la persona subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.

L'Organizzatore non sarà comunque responsabile dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori di servizi. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

## 9. MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO

Il viaggiatore può esercitare i diritti previsti dal paragrafo 7, punto a), anche nel caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne per un fatto proprio del viaggiatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.

L'Organizzatore ha facoltà di annullare il contratto:

☞ qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti eventualmente indicato nel catalogo o nel programma, informandone il viaggiatore in forma scritta almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza.

☞ In tal caso, così come nelle ipotesi di recesso di cui al paragrafo 7, punto a), l'Organizzatore sarà tenuto al rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso.

## 10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti al viaggio devono essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti sono chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore dovrà comunicare altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, sue eventuali particolari esigenze, che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

## **11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHI**

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standards di qualità.

## **12.. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE**

L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione di servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

## **13. LIMITI DEL RISARCIMENTO**

Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario; Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli articoli 1783 e seguenti C.C.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'articolo 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

## **14. OBBLIGO DI ASSISTENZA**

L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

## **15. RECLAMI**

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, rilevata in loco dal viaggiatore, deve essere segnalata immediatamente al prestatore di servizi interessato o all'accompagnatore, qualora previsto, affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore possano ricercare una pronta ed equa soluzione. Il viaggiatore può' altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.

## **16. ASSICURAZIONI E FONDO GARANZIA**

Ai sensi dell'articolo 20 D. Legislativo N. 111/95 Travel R-Evolution s.r.l. è coperta da polizza assicurativa n. 56390 stipulata con la Compagnia Europea d'Assicurazione (CEA) per la responsabilità civile derivante dai casi previsti dalla legge.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile stipulare all'atto della prenotazione, speciali polizze assicurative per le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli.

Ai sensi dell'articolo 21 del D. Legisl. N. 111 del 17 Marzo 1995 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di garanzia di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento dell'Organizzatore o del venditore, per il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio in caso di viaggio all'estero.

## **17. FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

## **18. ORGANIZZAZIONE TECNICA**

**No Limits X-plorers** di Travel R-Evolution s.r.l. (licenza regionale 48282/98)

**Per informazioni rivolgersi a:** Travel R-Evolution Viale Montenero 7, 20135 Milano Tel: ++39 02 54116462 Fax:++39 02 54116391 email: [info@travelrevolution.com](mailto:info@travelrevolution.com)